

DELIBERA N. 169/23/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RAGUSA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il D.A. n. 54/Servizio 5°/Elettorale del 29 marzo 2023, con il quale l'Assessore regionale alle Autonomie locali della Regione Siciliana ha indetto i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli comunali, per i comuni di cui all'elenco allegato A alla deliberazione n. 60 del 2 febbraio 2023 della Giunta Regionale, nonché dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi Consigli circoscrizionali e delle circoscrizioni del Comune di Catania, di cui al medesimo allegato A, per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 11 giugno 2023 e lunedì 12 giugno 2023;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*;

VISTA la nota dell'8 giugno 2023 (prot. n. 153966) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Ragusa con la nota n. 21732 del 26

maggio 2023, con la quale il Servizio 2° ha segnalato 24 post pubblicati nella pagina facebook del Comune di Ragusa, descritti nella stessa nota e pubblicati dal 13 aprile al 24 maggio 2023, che potrebbero violare il disposto dell'art. 9 della Legge 28/2000, chiedendo di fornire informazioni/controdeduzioni a chiarimento di quanto contestato;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, in particolare la richiesta di controdeduzioni del 26 maggio 2023 sopra citata e la risposta dell'Amministrazione comunale del 27 maggio 2023 con la quale l'Amministrazione sostiene che solo uno dei post indicati nella richiesta di memorie sopra citata, pubblicato il 13 aprile 2023, non avrebbe rispettato i requisiti di impersonalità e, pertanto, comunica di aver provveduto ad oscurarlo con immediatezza. Per quanto riguarda gli altri post segnalati essi riguardano la *“pubblicizzazione di bandi o avvisi pubblici in scadenza da diffondere alla cittadinanza per garantire la massima partecipazione, in alcuni casi riguardano attività culturali in scadenza proposte alla cittadinanza e che sempre in forma impersonale hanno pubblicizzato eventi culturali”*;

PRESO ATTO che il Comune di Ragusa ha comunicato di aver eliminato il post del 13 aprile 2023 privo del requisito dell'impersonalità dalla pagina Facebook del Comune;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale che tale divieto trova applicazione per ciascuna, in particolare per la consultazione comunale in oggetto a partire dal 13 aprile 2023;

CONSIDERATO che il periodo elettorale decorre dal quarantacinquesimo giorno precedente la data del voto e che, ai sensi del D.A. n. 54/Servizio 5°/Elettorale del 29 marzo 2023, le votazioni per l'elezione del sindaco del Comune di Ragusa sono state fissate per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 11 giugno 2023 e lunedì 12 giugno 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle*



istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RITENUTO che la pubblicazione in data 13 aprile 2023 in cui si riferisce che il Sindaco Peppe Cassì, l'assessore allo sport Eugenia Spata e il Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo hanno ricevuto gli atleti del pro Ragusa e i vertici della società che ha vinto il campionato di serie D di calcio a cinque, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 in violazione del divieto recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000, con riferimento alla campagna per le elezioni amministrative siciliane del 28 maggio e 29 maggio 2023, per la mancanza dei requisiti di impersonalità e indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente;

RITENUTO che l'eliminazione del post del 13 aprile 2023 dalla pagina Facebook del Comune di Ragusa configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RILEVATO, come riportato dagli Uffici del Comitato siciliano, che gli ulteriori post pubblicati sulla pagina Facebook del Comune di Ragusa, appaiono integrare obblighi informativi relativi a bandi e avvisi pubblici necessari all'assolvimento delle funzioni dell'ente e rispettosi del principio di impersonalità prescritto dalla normativa;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Corecom Sicilia per l'intervenuto adeguamento spontaneo relativamente al post del 13 aprile;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Ragusa, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba